

REPUBBLICA ITALIANA

N.1755/2006

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Reg.Dec.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

N. 6831 Reg.Ric.

ANNO 1996

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

M. C., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Sez. I, 1° aprile 1996, n. 326;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 13 dicembre 2005 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani.

Udito l'avv. dello Stato Russo;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con ricorso proposto dinanzi al TAR Toscana la sig.ra M. C., cittadina domenicana, ha impugnato il provvedimento del 21.11.1994 con il quale il Questore di Arezzo richiamandosi alla disposizione di cui all'art. 4, 12° comma, L. n. 39/1990, ha rifiutato il permesso di soggiorno (già concesso nel 1992) sul presupposto che la stessa risultava disoccupata e non in grado di fornire alcuna dimostrazione relativa ai mezzi di sostentamento.

Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha accolto il ricorso per la considerazione che <<la ricorrente nel periodo di validità del precedente permesso di soggiorno aveva svolto

attività lavorativa e che la stessa era in grado di provvedere al suo sostentamento. Né può ritenersi rilevante che al momento del denegato rinnovo del permesso di soggiorno la citata ricorrente fosse momentaneamente disoccupata...>>.

Nei riguardi della anzidetta pronuncia il Ministero dell'Interno ha interposto appello deducendo:

- che ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno debbono sussistere tutte le condizioni e requisiti necessari per l'ingresso in Italia dello straniero, e quindi anche la condizione che lo straniero non risulti sprovvisto dei mezzi di sostentamento;

- che nella fattispecie era onere del richiedente (il rinnovo del permesso di soggiorno) dimostrare la disponibilità di un reddito minimo.

L'appello è infondato.

Deve essere certamente condivisa la prospettazione dell'Amministrazione appellante secondo cui, anche in occasione dei successivi rinnovi del permesso di soggiorno, lo straniero è tenuto a dimostrare il possesso dei necessari mezzi di sussistenza.

In tal senso del resto si è già pronunciato questo Consiglio riconoscendo che l'art. 4, 8° comma, L. 28 febbraio 1990, n. 39, che ha posto a carico del cittadino extracomunitario l'onere di dimostrare il possesso di un reddito minimo, si applica anche in sede di secondo rinnovo del permesso di soggiorno, dal momento che <<la "ratio" della disposizione in argomento è invero quella di consentire ai soli stranieri, dotati di sufficienti mezzi di sostentamento, di soggiornare nel territorio dello Stato>> (così Cons. St. IV, 23 novembre 1999, n. 1753).

Senonché, nella fattispecie in esame, non può dirsi che l'odierna appellata non si trovasse nelle condizioni richieste dalla disposizione anzidetta.

Come ha puntualmente evidenziato il giudice di prime cure, la sig.a M., dopo il suo ingresso in Italia avvenuto il 12.6.1992 con regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ha svolto attività lavorativa di collaborazione domestica dal 15.6.1992 al 21.9.1992 e dall'1.12.1992

all'8.9.1994 e durante tale periodo ha avuto la possibilità di accantonare risparmi per un importo di lire 3.150.000, come documentato dal libretto di risparmio della Cassa di Risparmio di Firenze esibito nel giudizio di primo grado.

Si aggiunga che lo stesso giudice di prime cure, pur prendendo atto dello stato di momentanea disoccupazione della ricorrente al momento del denegato rinnovo del permesso di soggiorno, segnalava però la dichiarazione resa da tale sig. R. O. in data 28.11.1994 nella quale si affermava la disponibilità ad assumere la sig.ra M. come collaboratrice domestica una volta rilasciato il permesso di soggiorno.

Alla stregua della attività lavorativa già svolta e della possibilità di una nuova occupazione, unitamente alla disponibilità dei risparmi accantonati – come accertato nel giudizio di primo grado – si deve dunque condividere la conclusione cui è pervenuta la sentenza appellata: vale a dire che la ricorrente risultava essere in grado di provvedere al suo sostentamento e che non poteva considerarsi rilevante – come invece ritenuto nell'impugnato diniego di rinnovo del permesso di soggiorno – il momentaneo stato di disoccupazione.

Per quanto precede l'appello in esame deve essere respinto.

Non occorre provvedere in ordine alla spese del giudizio, stante la mancata costituzione della parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2005 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giorgio GIOVANNINI

Presidente

Sabino LUCE	Consigliere
Carmine VOLPE	Consigliere
Luciano BARRA CARACCIOLO	Consigliere
Lanfranco BALUCANI	Consigliere Est.

Presidente

GIORGIO GIOVANNINI

Consigliere
LANFRANCO BALUCANI

Segretario
VITTORIO ZOFFOLI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...05/04/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero.....
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria